



COMUNE DI FIESCO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del 30-09-2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100 – RICOGNIZIONE, MANTENIMENTO E/O AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE CON RIFERIMENTO ALLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE.

L'anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di Settembre alle ore 10:30, nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

Componente	Presenti	Assenti		Componente	Presenti	Assenti
PIACENTINI GIUSEPPE	X			PIGOLA DAVIDE	X	
MARCARINI CHIARA	X			CEMBALI ROBERTO		X
BERNOCCHI MATTEO	X			FROSI PAOLO		X
BIGNAMI SELENE	X					
MARCARINI SANTINO		X				
FAVA GIUSEPPE MARINO	X					
MARCARINI ENZO	X					

TOTALE N.

7 PRESENTI

3 ASSENTI

Assiste all'adunanza il DOTT. FABIO MALVASSORI, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIUSEPPE PIACENTINI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100 – RICOGNIZIONE, MANTENIMENTO E/O AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE CON RIFERIMENTO ALLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE.

Illustra il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale N. 8 in data 29 marzo 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2017-2019 e la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione;

ATTESO che con deliberazione di Giunta Comunale N. 18 in data 14 aprile 2017 dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione afferente il bilancio 2017-2019;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento per la presente deliberazione è il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale;

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i. che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

PREMESSO che:

- la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è imposta dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100;
- per i comuni il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, varato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014;
- secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che devono essere cedute;
- in alternativa alla vendita, le amministrazioni potranno varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU);
- a norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso: alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti; entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;
- assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni

deve avvenire “entro un anno dalla conclusione della ricognizione” (articolo 24 comma 4);

– si deve ritenere che la ricognizione di cui al presente atto debba avere ad oggetto le sole partecipazioni detenute dal Comune nelle società come sopra individuate dal D.Lgs. 175/2016, e non anche altri soggetti giuridici (quali, a mero titolo di esempio, le aziende speciali monocomunali o consorzi ex artt.114 D.Lgs. 267 / 2000 ed ex art.31 D.Lgs. 267/2000, le associazioni e le fondazioni di cui al Titolo II – Capo II del Codice Civile);

CONSIDERATO che le partecipazioni indirette sono oggetto di ricognizione se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso), il D.Lgs. 175/2016 prevede quanto segue:

- ex art 2 c.1 lettera b), ai fini del decreto stesso, si intende per «controllo» la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

- ex art.2 c.1 lettera m), si intendono per «società a controllo pubblico» le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);

- ex art.2, c.1 lettera c), si intende per «controllo analogo» la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. ...;

- ex art.2 c.1 lettera d), si intende per «controllo analogo congiunto» la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO inoltre che, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di dover considerare, nell'ambito del presente piano di razionalizzazione, le partecipazioni societarie (indirette del Comune) detenute da società partecipate direttamente dal Comune quando in queste ultime il Comune stesso detenga la maggioranza del capitale, nonché quando per la società partecipata direttamente anche in house multicomunale, ma in cui il Comune non detenga la maggioranza del capitale, sussistano le convenzioni o i patti di cui all'art.2 c.1 lettera b) D.Lgs. 175/2016;

RILEVATO che

– Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato “approvato” dal Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, il 31.03.2015 (deliberazione n. 5);

– Il Piano 2015 è stato poi trasmesso alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la LOMBARDIA il 03.04.2015 a mezzo PEC prot. 1499;

– La “relazione conclusiva” sullo stato di attuazione del Piano 2015 è stata licenziata dal Sindaco con decreto del 24.03.2016 prot. 1430 e con delibera del Consiglio Comunale il 30.04.2016 (deliberazione n. 9) e trasmessa alla Corte dei Conti il 30.03.2016 a mezzo PEC prot. 1508;

– Con decreto numero 14745 del 26.07.2016 la Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia archiviava gli atti trasmessi evidenziando che il piano era sufficientemente motivato ed in linea con i criteri di legge in materia.

PREMESSO che il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale:

– ha proposto il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche del Comune di Fiesco, descrittivo, che si allega alla presente (Allegato A);

– ha compilato le schede tecniche predisposte dalla Corte dei Conti, preso atto delle “linee di indirizzo per la revisione straordinaria”, approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017;

– tali schede costituiscono un “modello standard dell'atto di ricognizione” che, secondo la Corte, deve “essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti” (Allegato B);

CONSIDERATO che, quindi, esaminato e condiviso il Piano di revisione, composto dagli Allegati A

e B, questa assemblea intende approvarlo in ossequio all'articolo 24 del T.U.;

VISTO il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett. B), n. 3) D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo N. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267 e successive modificazioni;

Con voti unanimi favorevoli, espressi dagli aventi diritto presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegati A e B);
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alle seguenti società partecipate dal Comune di Fiesco:
 - SCRP - Via del Commercio, 29 – Crema (CR)
PEC: gruppo.scrp@mailcert.cremasconline.it
 - PADANIA ACQUE SPA – Via Macello 14, Cremona (CR)
PEC: padania_acque@legalmail.it
4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

DOPODICHE'

Il Consiglio Comunale, attesa l'urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione favorevole ed unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO MALVASSORI

IL PRESIDENTE
GIUSEPPE PIACENTINI

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

[**X**] Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto di apposita e distinta separata votazione.

Fiesco, 30-09-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FABIO MALVASSORI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate